

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 154/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 094/CGF – RIUNIONE DEL 24 NOVEMBRE 2011

I° COLLEGIO

Prof. Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S. SERSALE 1975 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERSALE/ROSSANESE DELL’11.9.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 37 del 13.10.2011)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria con Com. Uff. n. 26 del 22.09.2011, infliggeva a carico della società A.S. Sersale, la sanzione sportiva della perdita della gara Sersale/Rosanese per 0 – 3 dell’11.9.2010 per l’irregolare partecipazione alla stessa del calciatore Falcone Francesco.

L’A.S. Sersale, sulla base di una diversa ricostruzione fattuale degli accadimenti nonché di una versione alternativa delle norme in esame, richiedeva una integrale riforma del provvedimento assunto in prime cure con rituale e tempestivo ricorso prodotto innanzi alla competente Commissione Disciplinare Territoriale.

All’esito, l’organo di secondo grado, tuttavia, deliberava di confermare il provvedimento gravato (cfr Com. Uff. n. 37 del 13.10.2011).

Ricorre a questa Corte la compagine calabrese, riproponendo le medesime argomentazioni in punto di fatto e diritto già dedotte in grado di appello e conclude per l’annullamento della decisione impugnata con revoca della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e conferma del risultato finale di 3-0 in favore dell’A.S.D. Sersale per come conseguito sul campo.

Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della Corte di Giustizia Federale per questioni attinenti il merito della controversia, “solo” come giudice di secondo grado.

La C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Sersale 1975 di Sersale (Catanzaro) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S.,DEL CALC. BATTAGLIA GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SORIANO/ACD PISCOPIO DEL 21.5.2011 CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA PLAY-OFF (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 33 del 6.10.2011)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo, premesso che il calciatore Battaglia Giovanni, tesserato in favore dell’A.C.D. Piscopio, ha impugnato per revocazione, ex art. 39

C.G.S., davanti a questa Corte la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria in data 6.10.2011 - Com. Uff. n. 33, con il quale ha rigettato il ricorso presentato dallo stesso avverso la precedente decisione del Giudice Sportivo (delegazione Provinciale di Vibo Valentia - (Com. Uff. n. 7 del 3.8.2011) che lo aveva sanzionato con la squalifica sino al 30.6.2013 per i fatti accaduti durante la gara Soriano/A.C.D. Piscopio del 21.5.2011.

Il Battaglia, a sostegno del proprio ricorso, ha allegato due autocertificazioni dei dirigenti della A.C.D. Piscopio che dichiaravano che l'autore dei gravi incidenti, a seguito dei quali scaturivano i provvedimenti disciplinari, erano da addebitarsi al calciatore Scaramozzino Piero scagionando, di conseguenza, il Battaglia.

Tanto premesso, la C.G.F. osserva:

- il reclamo, ai limiti della ammissibilità, non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, rigettato.

Per un verso, difatti, non risultano essere stati dedotti né la causa di forza maggiore né il fatto imputabile a terzi che avrebbe impedito la produzione di documenti influenti ai fini del decidere, per un altro, la produzione documentale effettuata dal ricorrente consiste in dichiarazioni rese da Dirigenti della stessa squadra per la quale è tesserato il Battaglia. Orbene, queste, da un lato, provengono da soggetti che hanno tutto l'interesse alla revoca della sanzione, dall'altro, non presentano caratteri di decisività tali da ritenere fondate le doglianze tenuto conto che indicano quale autore dell'aggressione un solo soggetto mentre, come emerge dagli atti ufficiali, il fatto illecito sarebbe stato posto in essere da una pluralità di persone delle quali la maggior parte non identificate, così legittimando il ricorrere della previsione di cui all'art. 3, comma 2, C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinto il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal calciatore Giovanni Battaglia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dr. Giorgio Cherubini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

4) RICORSO DELLA S.S.D. SPORTING TERNI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TACCUCCI MARCO INFLITTA SEGUITO GARA SPORTING TERNI/ PONTEVECCHIO DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

Con atto, datato 9.11.2011, la Società S.S.D. Sporting Terni S.r.l. proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata al calciatore della Società ricorrente, Taccucco Marco, la squalifica per 5 gare effettive di gioco a seguito della gara Sporting Terni/Pontevecchio del 30.10.2011.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato.

Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel rapporto dell'assistente arbitrale che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento offensivo ed irrispettoso, tenuto dal calciatore della Società ricorrente, Taccucci Marco nei confronti dell'assistente arbitrale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Sporting Terni S.r.l. di Terni e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE NIOSI ROSARIO SEGUITO GARA CIVITANOVESE/JESINA CALCIO DEL 6.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 50 del 9.11.2011)

A seguito del ricorso proposto dalla S.S.D. Jesina Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. pubblicata nel Com. Uff. n. 50 del 9.11.2011, con la quale veniva irrogata al calciatore Niosi Rosario, tesserato in favore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 gare effettive; ha adottato la seguente decisione.

Premesso che nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: “per avere, a gioco fermo, dopo essersi alzato dalla propria panchina, protestato platealmente avverso una decisione di un A.A. rivolgendogli espressione gravemente offensiva”.

Preso atto che nel reclamo si censura la decisione sostenendo che il calciatore non aveva proferito frasi offensive essendosi limitato ad alzarsi dalla panchina per protestare contro una decisione dell’Assistente dell’arbitro.

Considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata risultano in modo inequivocabile dagli atti del procedimento, in particolare dal rapporto dell’Assistente dell’arbitro che costituisce prova privilegiata invalidabile dalle dichiarazioni del Niosi.

Ritenuto in definitiva che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare la decisione del Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 1 febbraio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete